

Famiglia

Sconti già a partire dalla dichiarazione 2007

Casa e affitti

Sarà la casa consentire da subito gli sconti maggiori. Le disposizioni vanno a favore in prevalenza per i giovani ma anche per tutti gli altri contribuenti. In particolare i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni titolari di contratti di locazione per l'abitazione principale (ai sensi della legge n. 431 del 1998), che non sia la casa dei genitori o di coloro cui sono stati affidati, godono di una detrazione pari ad Euro 991,60 per il periodo di tre anni, se non possiedono un reddito superiore a Euro 15.493,71.

Per tutti gli altri titolari di contratti di locazione, viene introdotta una detrazione fissa per chi ha la casa in affitto. Chi ha un'abitazione principale in affitto, mediante un contratto stipulato o rinnovato in base alla legge 431/1998 avrà diritto ad una detrazione di Euro 300 se il reddito complessivo non supera Euro 15.493,71 e invece di Euro 150 se il reddito complessivo non supera Euro 30.987,41.

Per i lavoratori dipendenti titolari di contratti di affitto che trasferiscono nei tre anni precedenti la residenza nel Comune dove lavorano sono rimaste le vecchie detrazioni sono rimaste.

La casa consentirà anche di usufruire immediatamente di ulteriori benefici. Nella prossima dichiarazione dei redditi, le detrazioni per carichi di famiglia (e altre detrazioni) saranno determinate in base al reddito complessivo al netto del reddito dell'abitazione principale.

E' stato alzato il tetto massimo per la detrazione degli interessi passivi per l'acquisto della prima casa che passa da 3.615 a 4.000 euro in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili.

Famiglie numerose aggiornato alla CIRCOLARE N. 1/E

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/E del 09 gennaio 2008 interviene per fornire istruzioni in merito alle novità di natura fiscale previste dalla Finanziaria 2008 che coinvolgono il sostituto d'imposta nelle operazioni di conguaglio 2007 che si stanno concludendo in questi giorni.

In particolare, l'Agenzia interviene per fornire i dovuti chiarimenti in merito a

- a) nuova detrazione pari a euro 1.200 per le famiglie numerose;
 - b) neutralità del reddito relativo all'abitazione principale ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia;
 - c) misura delle detrazioni per assegni periodici erogati al coniuge in dipendenza di separazione o divorzio;
- a) Il nuovo sconto prevede che in presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di Euro 1.200. La detrazione è da suddividere al 50% fra i due coniugi. In caso di coniuge a carico dell'altro, invece, la detrazione spetta interamente a quest'ultimo.

Si esprime l'avviso che l'ulteriore detrazione per figli a carico trovi applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell'esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell'anno. Ne deriva che l'ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguglio al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa. Il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli, come recita espressamente la norma, costituisce una *ulteriore detrazione* che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie.

Se la detrazione è superiore dell'Irpef lorda, diminuita delle detrazioni spettanti, è riconosciuto un bonus pari all'ammontare della parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'Irpef lorda.

La nuova detrazione si applica, secondo quanto dispone il comma 16 dell'articolo 1 della legge finanziaria, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il sostituto d'imposta è pertanto tenuto, sulla base dei dati in suo possesso relativi al numero dei figli a carico, a riconoscere l'ulteriore detrazione in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007 indicando nelle annotazioni della certificazione unica CUD rilasciata con riferimento ai redditi 2007 l'ammontare della detrazione erogata che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta dal dipendente.

Retroagisce al 2007 anche la detrazione, diversa a seconda della fascia di reddito, per i coniugi separati o divorziati che ricevono assegni periodici per decisione del giudice.

E' stata poi prorogata al 2007 la detrazione del 19% delle rette pagate agli asili nido pubblici o privati. Il limite massimo di spesa su cui calcolarla è Euro 632 per ogni figlio.

Esonerato dalla dichiarazione 2008, infine, chi possiede redditi fondiari non superiori a Euro 500 derivanti da terreni o fabbricati.

- b) Per effetto di tale disposizione, il reddito (rendita catastale) della casa adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze deve essere comunque dichiarato tra i redditi dei fabbricati e sommato agli altri redditi eventualmente posseduti dal contribuente per la determinazione del reddito complessivo; successivamente, dal reddito complessivo si sottrae l'importo della rendita catastale dell'abitazione principale e delle sue pertinenze al fine di escludere detto reddito dalla base imponibile Irpef.

Ai fini del calcolo dell'ammontare delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia e per lavoro, occorre fare riferimento al reddito complessivo del contribuente che intende avvalersi delle detrazioni.

Tenuto conto che il reddito dell'abitazione principale confluisce nel reddito complessivo, l'importo delle detrazioni spettanti sarebbe stato, pertanto, direttamente influenzato dalla presenza di tale reddito.

Al fine di evitare che il reddito della casa di abitazione possa comportare un incremento dell'imposta dovuta, la legge finanziaria per il 2008 introduce due disposizioni volte a stabilire che ai fini della determinazione delle detrazioni, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

Si segnala che, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per familiari a carico le modifiche apportate dalla legge finanziaria rilevano con esclusivo riferimento al reddito complessivo del soggetto che intende avvalersi del beneficio. Le predette modifiche non riguardano invece le modalità di calcolo del reddito complessivo per essere considerati a carico; conseguentemente, il limite di reddito di euro 2.840,51 deve essere riferito al reddito complessivo del familiare, considerato al lordo del reddito imputabile all'abitazione principale.

Pertanto, qualora il sostituto d'imposta abbia calcolato le detrazioni per lavoro dipendente o per pensione e quelle per familiari a carico considerando il reddito complessivo al lordo di quello dell'abitazione principale come comunicatogli dal dipendente, dovrà effettuare il conguaglio applicando la nuova normativa.

- c) E' stato elevato l'importo delle detrazioni previste per l'ipotesi in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano gli assegni periodici indicati, fra gli oneri deducibili, ossia gli assegni periodici erogati dal coniuge per effetto di separazione o divorzio.

La detrazione compete in misura pari a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni, non è cumulabile con quelle pure previste dall'art. 13 e compete in misura piena anche nell'eventualità che gli assegni in discorso siano stati percepiti solo in un periodo dell'anno.

In particolare, la detrazione è pari a:

Ø 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro;

Ø 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro. Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula: $1.255 + [470 \times (15.000 - RC) : 7.500]$

Ø 1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 55.000, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro. Per determinare la detrazione spettante occorre applicare la seguente formula: $1.255 \times (55.000 - RC) : 40.000$

Gli sconti che partiranno con la dichiarazione per il periodo 2008

Detrazione per studenti

Ci vorrà tempo ancora per la presentazione della dichiarazione Unico o modello 730 2009, relativi al periodo 2008. Tuttavia le spese sostenute da oggi e fino al 31 dicembre 2008 potranno portare a benefici nella futura dichiarazione. E' il caso dei professori di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, che potranno usufruire di una detrazione pari al 19% delle spese documentate per l'aggiornamento e per la formazione fino ad un importo massimo di Euro 500 (in pratica lo sconto massimo è di 95 euro).

Dovranno aspettare lo stesso tempo gli studenti fuori sede, in questo caso per ottenere uno sconto del 19% su un importo massimo di Euro 2.633 sull'affitto.

Si potranno detrarre anche le rette o canoni pagate per i collegi o enti per il diritto allo studio. Per poter ottenere le detrazioni bisogna essere iscritti ad un corso di laurea presso un'università di un comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa.

In attesa anche lo sconto per gli abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, acquistati entro il 31 dicembre 2008. In tal caso spetta una detrazione dall'Irpef pari al 19% delle stesse spese non superiore a Euro 250 (in pratica lo sconto massimo è di 47,50 euro).

La finanziaria 2008 prevede poi per l'ICI sulla prima casa una detrazione ulteriore pari a 1,33 per mille. Il nuovo sconto non potrà superare i 200 Euro.

Famiglie & Salute

Scontrino parlante

Dal primo gennaio 2008 è in vigore la normativa che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l'acquisto di medicinali solo se risultino certificate da scontrino fiscale cosiddetto parlante. In pratica, sullo scontrino deve essere specificato il nome del farmaco acquistato e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Da una Risoluzione del 05/07/2007 n. 156 dell'Agenzia delle Entrate

In relazione alle perplessità espresse dal contribuente circa la possibilità che il contenuto dettagliato dello scontrino possa determinare una violazione della privacy dei contribuenti, si rammenta che, come specificato nell'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, i dati relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta sono forniti dal contribuente facoltativamente, solo qualora intenda avvalersi dei benefici fiscali.

Inoltre, secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Amministrazione finanziaria è tra i soggetti pubblici autorizzati al trattamento dei dati sensibili, tra i quali rientrano anche quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Abolito il ticket sulle ricette per la diagnostica e le visite specialistiche

Viene abolito il ticket di 10 euro sulle ricette per le prestazioni di diagnostica e per le visite del medico specialista.

Cresce il fondo per l'assistenza alle persone non autosufficienti

Sale a 400 milioni di euro la dotazione del fondo per la non autosufficienza per l'assistenza ai malati non autosufficienti e bisognosi di assistenza continuativa.

Più soldi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Vengono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per il potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto degli incidenti e delle malattie professionali sui luoghi di lavoro. Questi fondi andranno a finanziare i nuovi programmi di formazione e prevenzione previsti dalla nuova legge delega sulla salute e la sicurezza del lavoro approvata l'agosto scorso.

Sanità integrativa: assistenza odontoiatrica e ai malati non autosufficienti diventano obbligatorie per ottenere i benefici fiscali

Si stabilisce che per ottenere i benefici fiscali previsti dalle norme, i fondi sanitari integrativi dovranno erogare obbligatoriamente anche le prestazioni odontoiatriche e quelle per i non autosufficienti. Sarà un decreto del Ministero della Salute a stabilire il "pacchetto" minimo di prestazioni obbligatorie. E' poi prevista l'estensione alle mutue territoriali delle norme sulla deducibilità ai fini fiscali dei contributi versati, già in vigore per i fondi sanitari di origine contrattuale; in ambedue i casi la deducibilità viene ora condizionata alla fornitura di prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale.

